

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2134 del 16/11/2012

Bando di Concorso Pubblico, per l'anno 2013, per l'assegnazione di contributi a sostegno alle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare sul territorio valdostano. Legge regionale 30/2011 art. 44.

1. Finalità

La Regione Autonoma Valle d'Aosta indice il presente bando per l'assegnazione di contributi finalizzati ad assicurare sostegno alle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

I contributi sono concessi con riferimento alle sole adesioni effettuate nei confronti di forme pensionistiche complementari di tipo collettivo ed in relazione alle quali è previsto, su base contrattuale o volontaria, anche il versamento contributivo a carico del datore di lavoro.

Analogo intervento mediante successivo bando sarà riproposto per l'anno 2014.

2. Requisiti di ammissibilità dei richiedenti

Per essere ammesso al concorso, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare, alla data di presentazione della domanda, nella definizione di piccola e media impresa (impresa individuale, società cooperativa, società di persona e società di capitali), secondo la definizione della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.4.2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);

b) avere almeno una sede operativa ubicata nella Regione Autonoma Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda;

c) non trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale derivante da una procedura simile;

d) avere lavoratori dipendenti presso sedi operative ubicate nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di almeno 6 mesi continuativi, che aderiranno nel corso dell'anno 2013 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo

I contributi sono concessi in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), n. 1535 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli, n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Ai fini della formazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi di cui al punto 1, sono utilizzati i seguenti criteri di priorità e punteggi:

- 3 punti: per ogni lavoratore dipendente presso una sede operativa ubicata nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che aderirà nel corso dell'anno 2013 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e il cui contratto di lavoro alla data di adesione è a tempo indeterminato;

- 2 punti: per ogni lavoratore dipendente presso una sede operativa ubicata nella Regione Autonoma Valle d'Aosta (con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno 6 mesi continuativi) che aderirà nel corso dell'anno 2013 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e il cui contratto di lavoro alla data di adesione è a tempo determinato per almeno sei mesi.

Il punteggio così determinato viene rapportato al numero di addetti dell'impresa presso le sedi operative ubicate nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il calcolo del numero di addetti viene effettuato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2013. Per le imprese che si sono costituite nel corso dell'anno 2013, il calcolo del numero di addetti viene effettuato prendendo a riferimento il numero dei lavoratori in forza al momento di presentazione della domanda. Nel predetto calcolo devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.

La graduatoria è stilata sulla base del risultato del rapporto come sopra determinato. Le risorse saranno attribuite fino al loro esaurimento alle imprese che presentano il quoziente più elevato.

Le imprese beneficiarie potranno accedere ad un contributo a fondo perduto, determinato moltiplicando il numero di lavoratori che hanno dato adesione esplicita alla previdenza complementare nel corso del 2013 per un valore unitario massimo di euro 100,00.

L'importo sarà ridotto proporzionalmente qualora le disponibilità di bilancio non risultino sufficienti.

Le eventuali risorse non utilizzate andranno ad incrementare le risorse destinate per tale finalità per le adesioni di competenza dell'anno 2014.

4. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono far pervenire, per iscritto, un plico contenente la domanda di ammissione al contributo di cui al presente bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e secondo lo schema di cui all'Allegato 2, e la documentazione allegata.

La documentazione da allegare è la seguente:

- *scheda dati anagrafici (Allegato 3);*

- *copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*

Il plico dovrà essere presentato, con le modalità di cui al paragrafo successivo, **a decorrere dal 01/01/2014 ed entro il termine 31/03/2014.**

I plichi contenenti domanda e documentazione possono essere **recapitati a mezzo posta, mediante raccomandata A.R., o consegnati a mano** presso la Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. P.zza Arco d'Augusto 10 – 11100 AOSTA. Le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite o presentate fuori termine saranno considerate irricevibili.

Nel caso di domande presentate entro il termine, ma che presentino carenze sanabili su aspetti riguardanti la documentazione richiesta, la Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far integrare la domanda con la documentazione mancante, fissando a tal fine un termine, non superiore a 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, ovvero se la documentazione integrativa risulti ancora carente, la domanda verrà ritenuta non accoglibile.

La Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. provvede alla verifica delle domande e all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio sulla base dei criteri di priorità e punteggi di cui al punto 3. A parità di posizione nella graduatoria, sarà data preferenza alle domande presentate in data anteriore.

Il Comitato esecutivo di cui all'articolo 3 del disciplinare che regola i rapporti tra la Regione e la Società Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., approvato con DGR n. 590/2008, provvede a deliberare la concessione degli incentivi.

5. Controlli e revoche dei contributi

La Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni e la regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo.

Sulla base dei controlli effettuati, si procederà alla revoca del contributo qualora venga riscontrato il mancato possesso di almeno uno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.

6. Modalità di comunicazione ed addebito della ritenuta d'acconto al fondo di dotazione della previdenza complementare

La Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. è autorizzata ad erogare i contributi previsti dalla legge regionale 30/2011 prelevando le somme necessarie dalle disponibilità del fondo di dotazione di cui all'articolo 7, della legge regionale n. 27/2006.

I contributi suddetti si configurano quali contributi in conto interessi, assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4%, come stabilito dall'art. 28, comma 2 del DPR n. 600 del 29/9/1973 e, pertanto, la Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. è tenuta a calcolare, sugli importi dei contributi lordi, la ritenuta d'acconto del 4% addebitando i relativi importi al fondo di dotazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 27/2006 e a versare gli importi relativi alla ritenuta d'acconto alla Regione al fine del successivo versamento all'Erario.

La Regione assume la veste di sostituto d'imposta ed è tenuta pertanto al versamento della ritenuta d'acconto di cui al comma precedente da effettuare, utilizzando l'apposito modello F24 per gli enti pubblici, nei termini previsti per la liquidazione delle imposte sui redditi, ovvero tre giorni lavorativi antecedenti il giorno 15 del mese successivo al pagamento.

Al fine di consentire alla struttura regionale competente di provvedere, nel rispetto dei termini di legge previsti al pagamento delle ritenute d'acconto, alla compilazione del 770 e all'invio delle certificazioni previsto dall'articolo 4, commi 6 ter e 6 quater del DPR 322 del 22/7/98, la Società Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. è tenuta:

- a comunicare alla Regione entro il 10/06/2014 la denominazione, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di ciascuna impresa beneficiaria dell'agevolazione, l'importo lordo e netto dei contributi e delle relative ritenute d'acconto da addebitare al fondo di dotazione;
- ad erogare (dal 1° al 10 luglio 2014) i contributi alle imprese beneficiarie addebitando al fondo di dotazione i relativi importi e a versare alla Regione gli importi delle ritenute d'acconto del 4% calcolate sugli importi dei contributi stessi, che la Regione provvederà a versare all'erario.